

"SCUOLA CATTOLICA

società cooperativa sociale"

con sede in Parma, Viale Solferino n. 25

STATUTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita con sede in Parma, Viale Solferino n. 25, la società cooperativa sociale **"SCUOLA CATTOLICA - Società cooperativa sociale"** (per brevità pure enunciabile come "SCUOLA CATTOLICA - cooperativa sociale"), a norma della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e norme (anche regionali) correlate.

La società ha la durata seguente: dal giorno della costituzione sino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La società cooperativa "SCUOLA CATTOLICA - Società cooperativa sociale" deve intendersi a mutualità prevalente.

L'Organo Amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa di bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del Codice Civile.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità

prevalente, che intende mantenere:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

TITOLO SECONDO

SCOPI - OGGETTO

Art. 2

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-educativi.

In particolare, la cooperativa è promossa dalla comunità educante della scuola "LAURA SANVITALE" di Parma ed è aperta a tutti coloro che, in linea

col dettato costituzionale relativo al diritto-dovere per i genitori di istruire ed educare i figli ed alla libertà di insegnamento, intendono contribuire all'autogestione di una scuola cattolica.

La società, secondo i principi della mutualità:

- si pone come strumento per una effettiva autogestione di iniziative in campo scolastico, educativo e culturale;

- intende fornire opportunità occupazionali e professionali ai propri soci e favorire sia la realizzazione delle rispettive capacità ed attitudini lavorative, sia la partecipazione alle attività ed alla gestione dell'impresa, sia il coinvolgimento nella gestione del progetto sociale di coloro che fruiscono dei benefici o dei servizi prodotti, nonché di coloro che, senza partecipare direttamente all'attività o senza goderne in alcun modo i vantaggi, intendano sostenerla da un punto di vista imprenditoriale ed economico;

- intende rendere un servizio ecclesiale e sociale alla comunità di Parma, definendosi -nella natura e nei fini - scuola cattolica; e perciò: operando secondo le linee del Magistero; perseguendo la realizzazione di un ambiente scolastico permeato dello spirito evangelico di libertà e carità e la costruzione di una comunità educante inserita nella realtà sociale della Chiesa di Parma; promuovendo l'integrazione tra cultura umana e messaggio della salvezza.

Tale attività verrà svolta secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'articolo 2512 del Codice Civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà:

- a) gestire attività e strutture scolastiche di ogni ordine e grado, aperte anche a non soci e ai loro figli (o discendenti, o parenti, o in affidamento) minori, nel rispetto dei principi ispiratori della società;
- b) gestire: centri sociali, culturali e ricreativi; consultori famigliari, medico-psico-pedagogici e strutture sociali similari;
- c) curare la progettazione, redazione e pubblicazione di materiale didattico ed informativo, di dispense, volumi, sussidi audio, video, telematici e di tutto quanto possa essere utile a integrare le attività di cui ai punti precedenti;
- d) agevolare attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolta sia ai soci che a terzi, attraverso la progettazione e la gestione, in conto proprio o di terzi, di corsi, seminari, convegni o qualsiasi altra opportunità di formazione od aggiornamento, nei campi socio-educativi e culturali;
- e) costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati e in collaborazione con realtà di volontariato.

La Cooperativa può inoltre:

- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, come, in via esemplificativa, provvedere per conto dei soci o degli utenti delle attività sociali all'acquisto di

ogni materiale didattico, eventualmente trasferendolo agli stessi soci o utenti, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione del progetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo;

- raccogliere liberalità e prestiti da soci e da terzi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; - compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse beneficiando delle provvidenze messe a disposizione delle leggi vigenti, precisandosi che l'attività finanziaria potrà essere svolta in via puramente strumentale e non prevalente e non potrà essere rivolta al pubblico;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere, per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesioni ad enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa può integrare in

modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre Organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO TERZO

SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni (in prosieguo anche denominate quote azionarie) sottoscritte.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: a) coloro che intendono prestare la loro attività professionale all'interno della cooperativa attraverso le attività di cui sopra e ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità (denominati soci prestatori); b) coloro che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa (denominate soci fruitori); c) coloro che intendono supportare il progetto sociale ed educativo della cooperativa prestando la loro attività gratuitamente (denominati soci volontari).

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle

cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge 31/1/1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, anche soci (denominati soci sovventori) che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa, ma partecipano alla costituzione dei fondi di cui al sesto comma (quarto paragrafo) dell'articolo precedente.

Art. 4

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota azionaria che si propone di sottoscrivere;
- d) l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- e) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dell'atto costitutivo, dall'indicazione della composizione degli organi sociali e della persona delegata alla rappresentanza, della sede legale e del codice fiscale.

I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il

recesso.

Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote azionarie sottoscritte;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa la quota azionaria sottoscritta nei tempi determinati dal Consiglio di Amministrazione, la sua accettazione s'intende come non avvenuta.

I soci sovventori sono obbligati al versamento delle azioni sottoscritte e ad attenersi a quanto disposto dalle lettere b) e c) limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 5

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

Art. 6

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 3;
- b) che non si trovi in più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta però al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Art. 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- d) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società.

Nei casi indicati nelle lettere b) e c) il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché perduri l'inadempienza.

Art. 8

Il socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso della quota azionaria versata a norma dell'articolo 2535 del Codice Civile, ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione

della società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno, se richiesta, la quota azionaria nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del socio escluso o recedente, nei confronti della società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

In ogni caso il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto rispondono verso i terzi a norma dell'art. 2536 del Codice Civile.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dalle quote azionarie dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni (dette anche quote azionarie) del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 103,00 (centotrè virgola zero zero) né superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dai fondi speciali costituiti dalle azioni (dette anche quote azionarie) dei soci sovventori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore nominale massimo di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e comunque non inferiore al limite minimo previsto per legge, destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 2 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), previste al successivo articolo 10;
- d) dalla riserva ordinaria;
- e) da eventuali riserve straordinarie;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e da donazioni ed elargizioni volte al conseguimento degli scopi sociali;
- g) da ogni altro diritto su bene mobile o immobile a qualsiasi titolo utilizzato dalla società per il perseguimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società.

Art. 10

La cooperativa, qualora ne ricorrano le condizioni previste per legge, potrà emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto, così come disciplinate dagli artt. 5 e 6 della legge 31/12/1992 n. 59 e successive modificazioni od integrazioni.

L'emissione delle azioni stesse è subordinata alla redazione di apposito regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea, dal quale dovranno risultare: la modalità di emissione delle azioni, la quantità e l'importo delle stesse, le finalità dell'emissione, l'opzione ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa, comunque non inferiore alla metà delle azioni emesse, la regolamentazione dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

Art. 11

Le quote azionarie e le azioni di partecipazione sottoscritte dovranno essere versate nei tempi stabiliti dal consiglio di amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti della quota sociale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.

Le quote azionarie e le azioni di partecipazione non possono essere sottoposte a pegno, o a vincolo, o cedute a terzi e ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'ordine amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo

massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

I residui attivi del bilancio saranno così destinati:

- 1) il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinato al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori (20% se trattasi di cooperativa che ha rinunciato alle agevolazioni fiscali);
- 2) una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 11 della legge n. 59/1992;
- 3) del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale;
- 4) del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 2514 del Codice Civile.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2514 del Codice Civile.

E' fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita

sociale che successivamente allo scioglimento.

In deroga a quanto precede, l'assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori o dei portatori di azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote degli altri soci.

TITOLO QUINTO

ORGANI SOCIALI

Art. 13

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina il Presidente e i Vice Presidenti, fissando di volta in volta il numero di questi ultimi fino ad un massimo di tre;
- nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero;
- nomina il revisore contabile o i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei

sindaci;

- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 giorni, quando particolari esigenze lo richiedano. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

È pertanto necessario che: sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Inoltre l'Assemblea può sempre essere convocata quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché per trattare gli argomenti che la legge attribuisce alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea, oppure dal Collegio Sindacale (se esistente) con l'indicazione degli oggetti da trattare.

In questi due ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo.

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sullo scioglimento della società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 14

In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo dalle formalità di convocazione di cui all'art. 14 qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (se esistente).

Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 15

Le assemblee, in sede tanto ordinaria che straordinaria, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Art. 16

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

Quando si tratta di deliberazione sullo scioglimento anticipato, sulla proroga

della durata, sul cambiamento dell'oggetto, sulla funzione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dei soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e da quelli non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Tale dichiarazione deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

Art. 17

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta; i soci sovventori e i soci persone giuridiche hanno diritto ad esprimere il voto, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il socio, in caso di malattia o altro impedimento, può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona eletta dall'assemblea.

La nomina del segretario sarà fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea, la quale determina pure il numero dei componenti purché in numero dispari. Di questi almeno la metà (arrotondando per eccesso tale numero al numero intero immediatamente superiore) devono essere scelti fra i soci prestatori. Si ritiene opportuno che gli altri componenti vengano invece scelti fra i soci fruitori, sovventori e volontari.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, si ritiene opportuno che un componente del Consiglio di Amministrazione sia sacerdote diocesano di Parma (eleggibile a seguito di candidatura personale o di segnalazione della Diocesi di Parma).

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono

dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea anche su proposta del Consiglio stesso, tramite apposito regolamento, nel rispetto delle norme inderogabili.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente uno o più, fino ad un massimo di tre, Vice-Presidenti, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

Il Presidente (e parimenti il o i Vice-Presidenti) può essere revocato dal Consiglio stesso con delibera motivata assunta dalla maggioranza dei componenti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione sarà fatta secondo le modalità che il Consiglio deciderà e che risulteranno dal libro dei verbali del Consiglio stesso, e comunque in modo che consiglieri e sindaci effettivi (se il Collegio Sindacale sia esistente) ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le modalità di

votazione sono stabilite dal Consiglio stesso. Nelle votazioni la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio se non dall'Assemblea.

Il Consiglio può nominare per i vari settori di attività, responsabili, direttori o comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'Assemblea, con apposito regolamento.

Per quanto attiene i rapporti lavorativi con il personale docente e non docente, le decisioni dovranno essere assunte previo parere vincolante dei responsabili della scuola, salvo quanto stabilito dal CCNL e dalle norme vigenti.

Il Presidente, in caso di comprovata urgenza, può assumere qualsiasi

decisione di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, salvo l'obbligo di sottoporla a ratifica dello stesso nel termine più breve possibile.

Art. 22

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al o ai Vice-Presidenti, se nominati, e, in mancanza o nell'assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 23

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

L'assemblea, quando obbligatorio per legge, elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e

determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui agli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce di norma almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 13 del presente statuto.

Il controllo contabile viene esercitato: dal Collegio Sindacale, sussistendo le condizioni di legge, e/o da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia secondo la delibera assembleare.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, e/o il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale,

la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il revisore e/o il collegio sindacale deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione e/o il collegio sindacale debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del Codice civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Art. 24

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la maggioranza

stabilita negli articoli precedenti, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso, nell'ordine, ai soci sovventori, ai portatori di azioni di partecipazione ed agli altri soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31/1/1992.

Art. 25

Per quanto non disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente anche agli effetti tributari, nonché le disposizioni legislative sulle cooperative sociali.

In particolare, le norme del presente statuto in materia di socio sovventore sono da considerarsi comunque soggette alle eventuali limitazioni derivanti dalla normativa in tema di cooperazione sociale, e, di conseguenza, in tutto o in parte inefficaci qualora con esse incompatibili.

Ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.Lgs. n. 112/2017 la cooperativa deve, inoltre, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

Per quanto ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La cooperativa si è costituita in data 12 marzo 1996 con atto pubblico notarile, redatto dal dott. Avvocato Fausto Trivioli, notaio.

Successive modifiche statutarie sono state apportate in data 23 maggio 2003 (trasformazione in cooperativa sociale) e il 12 ottobre 2004 e il 16 dicembre 2019 con atti pubblici notarili redatti dal notaio dott. Alfredo D'Antonio.